

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE
E DI APPELLO PER L'ALBANIA**

[REDACTED]
Ponente Mons. Dott. Pasquale Morelli

[REDACTED]
NULLITÀ DI MATRIMONIO
[REDACTED]

Prot. 125/2020

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno ottavo del Pontificato di Papa Francesco

Il 14 ottobre 2020, i Rev.mi Signori

- Sac. [REDACTED], Preside
- Sac. Pasquale Morelli, Ponente e Relatore
- [REDACTED], Giudice

Nella causa di nullità di matrimonio

tra

C [redacted], nata a [redacted] e residente a [redacted] alla Via [redacted], rappresentata e patrocinata dall'avvocato [redacted],

e

D [redacted], nato [redacted] e residente a [redacted] alla Via [redacted], rappresentato e patrocinato dall'avvocato [redacted]

con l'intervento in causa del Dott. [redacted], Difensore del Vincolo Matrimoniale aggiunto, vista la propria competenza a motivo del luogo della celebrazione, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

Fattispecie

1. C [redacted] conosce D [redacted] nell'aprile del 2017 tramite un social network, dopo essersi scambiati messaggi decidono di incontrarsi di persona per conoscersi. Il primo impatto è positivo, D [redacted] si presenta, infatti, come un uomo brillante che grazie al suo lavoro nel mondo del calcio gli permette di avere una "vita agiata", si dimostra anche molto attento alla donna riempiendola di attenzioni. Da quasi subito inizia a parlare di matrimonio e dichiara la sua volontà di diventare padre. Nel giugno del 2017 lei scopre di essere incinta, per lui è una grande gioia, mentre le famiglie accolgono la notizia con perplessità, in seguito alla notizia si inizia ad organizzare il matrimonio che viene celebrato nell'ottobre successivo.

2. Il matrimonio fu celebrato il [redacted] ottobre 2017 a [redacted] Parrocchia [redacted], Diocesi di [redacted]

3. La vita matrimoniale è durata quattro mesi e mezzo. Già dalla prima notte di nozze il [redacted] si mostra scontroso, arrogante. Con il passare dei giorni la situazione peggiora. In casa manca tutto, e la [redacted] prende consapevolezza che lui è quasi tutto il giorno a casa senza fare nulla. Anche dopo la nascita del bimbo avvenuta nel gennaio 2018 non cambia nulla di fatto, anzi, si acuiscono i litigi tra loro e con la famiglia della donna. Nel marzo del 2018 l'attrice scopre che tutto ciò che il convenuto le ha detto è un castello di carta, nulla corrisponde a quello che lui aveva sempre vantato e millantato. In questa drammatica situazione lei prende la decisione di trasferirsi in casa dei genitori con il bambino, non ci sono stati tentativi di riconciliazione da parte del [redacted]. È seguita la separazione legale.

4. In data 10 luglio 2018 C [redacted] presentò a questo Nostro Tribunale il libello nel quale accusava di nullità il matrimonio celebrato

con D [redacted] il 30 ottobre 2017. Con decreto del 18 settembre 2018 il Rev.mo Vicario Giudiziale, Sac. [redacted], ammetteva il libello, e concedeva quindici giorni al convenuto e al Difensore del Vincolo per presentare eventuali osservazioni o eccezioni. Ammetteva, inoltre, l'Avv. [redacted] come Patrono dell'attrice. Scaduti i termini con decreto del 12 novembre 2018 si stabiliva che il dubbio fosse concordato, come in effetti fu concordato, con la formula: *Se consti della nullità del matrimonio per: 1) Dolo ordito dal convenuto; 2) Errore da parte dell'attrice (can. 1097 n. 1 e 2); 3) Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto e dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (1095 n. 2); 4) Incapacità del convenuto ad assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (1095 n. 3).* Nello stesso decreto si costituì il Collegio giudicante nelle persone dei RR.PP.DD. Sac. [redacted] preside, Sac. Pasquale Morelli, designato ponente e relatore, e [redacted] giudice; nominò Difensore del Vincolo il [redacted]. Con la deposizione dell'attrice il 15 maggio 2019 ebbe inizio la fase istruttoria, furono ascoltati undici testi, cinque di parte attrice e sei di parte convenuta.

5. Esaurita l'istruttoria, con decreto del 29 gennaio 2020 fu disposta la Pubblicazione degli Atti; con decreto del 11 maggio 2020 fu dichiarata la Conclusione in Causa. Invitate le parti all'eventuale esibizione di nuovi documenti per completare gli Atti, entro il termine di trenta giorni, acquisite le memorie difensive, la causa fu rimessa al Collegio dei Giudici per la decisione in merito.

In Diritto

Dolo ed Errore

6. Le condizioni di ordine sostantivo alla luce delle quali si può dichiarare la nullità del matrimonio a norma del can. 1098 sono le seguenti: a) l'“actio dolosa”, o macchinazione, che può essere positiva o negativa, operata dal contraente o da una terza persona. Tale macchinazione deve riguardare la persona dell'altro contraente (se il suo autore è uno dei contraenti) o la persona di uno dei contraenti (se l'autore è una terza persona); b) l' “error” nel nubente, che è vittima dell'azione dolosa. È necessario che ci sia una relazione di causalità tra la macchinazione dolosa e l'errore o che almeno esista un nesso tra l'errore (spontaneo) e il dolo negativo: stando alla mente del can. 1098, non ha nessun effetto l'azione dolosa che non produce l'errore nel contraente, o l'errore che ha avuto la sua origine indipendentemente dal dolo ordito.

L'errore, per essere rilevante, deve essere un errore “causam dans” essendo irrilevante l'errore concomitante e, a più ragione, la semplice ignoranza; c) la “qualitas” che è stata oggetto della macchinazione e dell'errore deve essere una qualità che “suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest”. Non ha nessuna rilevanza se questa qualità viene intesa come difetto di qualche bene necessario o come esistenza di qualche qualità che si intende come negativa. Quello che è determinante è che si tratti di una qualità necessaria (se è positiva) o che va evitata (se è negativa) sempre riguardo alla sua importanza per la vita matrimoniale. In questo senso, la valutazione della gravità della qualità va fatta secondo un criterio oggettivo, essendoci due requisiti: che l'effetto dipenda sostanzialmente da una determinata qualità - Vedi, alla fine della sentenza, nota di H. Franceschi F., Il fondamento giuridico

del dolo come causa di nullità del matrimonio e la questione della retroattività o meno del canone 1098. (“*ius ecclesiae* “ • xix, 2007 • pp. 99-136 100 Tribunale della Rota Romana), e che tale effetto sia possibile, vale a dire, non si richiede che di fatto si dia; d) la “finalità” dell’azione dolosa, indicata dal legislatore con le parole “*ad obtinendum Consensum*”. Questo ultimo requisito è la “*crux interpretum*”, principalmente nell’ambito giudiziale della prova, ma anche nell’ordine sostantivo. Uno degli aspetti più complicati della prova è quello dell’intenzionalità dell’azione dolosa, che non viene determinata semplicemente dalla qualità oggetto del dolo, né la sua qualificazione si desume dalla stessa macchinazione, ma appartiene all’ambito dell’intenzionalità dell’agente, cioè, dell’autore della macchinazione dolosa. Nel valutare l’intenzionalità dell’agente, potrà essere molto utile al giudice analizzare fino a che punto nel caso concreto esisteva un obbligo morale di rivelare l’esistenza di una qualità che per sua natura poteva perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale (cfr. n. 4). Nei casi di errore nella persona causato dal dolo, la nullità deriva direttamente dall’errore sostanziale, e soltanto indirettamente dal dolo. Evidentemente, se si tratta di un errore soggettivo sostanziale circa una qualità dell’altro contraente (cfr. can. 1097, § 2) causato dal dolo, anche in questo caso il matrimonio sarebbe nullo, ma direttamente per l’errore e solo indirettamente per il dolo. Quindi per quanto attiene all’importanza del dolo nella formazione del consenso della persona ingannata, non c’è dubbio che il dolo può esercitare un forte influsso nel processo psicologico di maturazione della decisione di contrarre il matrimonio, ma si deve negare che la nullità del consenso per diritto naturale e per natura delle cose provenga direttamente dal dolo (cfr. n. 6). Non si vede come il dolo possa causare direttamente la nullità del matrimonio in ragione della modificazione sostanziale del consenso,

facendo dal dolo la causa diretta o autonoma della nullità. Ciononostante, indubbiamente si può sostenere che, sia il possibile influsso del dolo nella formazione del consenso, sia l'incongruenza del dolo con le esigenze del consenso, si possono ammettere come ottime ragioni per aver stabilito una norma come quella del canone 1098. Va quindi tenuto conto che la sanzione di nullità di detto canone è opera della legge umana, non trattandosi – se non sotto qualche aspetto – della codificazione di un principio che per diritto naturale rende nullo il consenso (cfr. n. 6). La sanzione di nullità di cui al can. 1098 non riguarda direttamente la macchinazione dolosa nel consenso matrimoniale, ma soltanto uno dei possibili effetti del dolo, cioè, l'errore in una qualità, la quale deve avere le caratteristiche dallo stesso canone stabilite. In questo modo il Legislatore ha stabilito una protezione giuridica della persona che per l'inganno doloso circa una qualità che per sua stessa natura può perturbare gravemente il consorzio coniugale *contrae matrimonium*, vale a dire, in un caso nel quale altrimenti la nullità non si sarebbe data, ma nel quale allo stesso tempo si tratta di una situazione nella quale il contraente, ingannato con una particolare malizia, merita tale protezione (cfr. n. 7).

In questo ambito, per le ragioni brevemente esposte, distinguendo tra la causa diretta e la causa indiretta della nullità, propriamente parlando non si può ammettere l'applicazione retroattiva del can. 1098 ai matrimoni canonici celebrati prima del 27 novembre 1983. Questo vale anche per il matrimonio degli acattolici. Il can. 1098 è sentenza 101 quindi una norma di diritto positivo, “per cui la fattispecie dolosa, prevista dal can. 1098, può rendere nullo il matrimonio soltanto in virtù della volontà del Legislatore, qualora concorrano insieme tutti gli elementi stabiliti dal can. 1098” (cfr. n. 8).

Nelle cause in cui si chiede la nullità del matrimonio per il can. 1098, l'oggetto della prova sono evidentemente tutti e ognuno degli elementi costitutivi della norma irritante stabiliti nello stesso canone. La prova viene conseguita mediante i mezzi di prova (come le dichiarazioni delle parti e dei testi o le perizie) e gli opportuni processi logici nei quali, secondo il caso, si applicano anche i principi di ordine psicologico (come, per esempio, il "criterium reactionis" nella prova dell'inganno), si stabiliscono delle "praesumptiones hominis", e via dicendo (...). In alcuni casi si deve tener conto della loro specificità, particolarmente del modo in cui è stata realizzata la presunta azione dolosa, o la natura della qualità oggetto del dolo, tenuto conto che le cosiddette qualità "moralì" ordinariamente si provano mediante le dichiarazioni e le testimonianze, mentre le qualità di ordine fisico alle volte esigono la prova peritale (cfr. n. 9).

**Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri
matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente**

e

**Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio
(can. 1095 nn. 2 e 3).**

7. Il can. 1095 considera tre figure di incapacità naturale di ordine psicologico, che non consentono di contrarre un matrimonio valido, ciascuna delle quali costituisce un capo autonomo di nullità.

Le tre figure sono distinte, anche se connesse, e l'incapacità che ne deriva è riconosciuta e stabilita dal diritto. Si tratta, infatti, di carenze di difetti che viziano ex se il consenso, alterando la stessa capacità naturale del soggetto, il quale non è più in grado di intendere e di volere, e versa

in quella situazione che da taluni è denominata impotenza morale (Communicationes, a. 1975, p. 44).

In particolare, il can. 1095 prescrive che: «sono incapaci a contrarre il matrimonio:

1. coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2. coloro che difettano gravemente di discrezione e di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3. coloro che, per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio».

2) Nel primo numero rientrano coloro che non sono coscienti del loro stato patologico e che sono privi dell'uso di ragione, cioè gli psicotici; nel numero 2 del canone viene considerato l'atto soggettivo del consenso, affetto da una alterazione sostanziale, mentre nel numero 3 viene considerata l'incapacità di assumere l'oggetto del consenso e, di conseguenza, di adempiere l'obbligo assunto.

In altre parole, il numero 2 riguarda, prevalentemente, il fattore intellettuale in quanto tale; il numero 3 riguarda la patologia latente e l'im maturità psichica che si riferiscono alla sfera affettivo-volitiva della personalità (cfr. F. Bersini, *Il diritto Canonico Matrimoniale*, Torino, 1994, p. 98).

Con il termine "discrezione di giudizio" (1095, n. 2) s'intende la facoltà di comprendere, stimare, scegliere. Infatti: «non basta che il soggetto possieda un sufficiente uso di ragione; è anche necessario che egli sia fornito di un'adeguata maturità psicologica. Questa maturità richiesta dal canone, detta "discrezione di giudizio", è una maturità specifica, ordinata non a un qualunque atto giuridico, ma a un atto di singolare gravità e responsabilità, che impegna totalmente la vita di due persone, le quali si donano e si accettano reciprocamente, con patto irrevocabile.

Di conseguenza, sono incapaci a contrarre matrimonio anche coloro che, difettando gravemente di tale discretio iudicii, non sono in grado di valutare sufficientemente i diritti e i doveri essenziali, da concedere e da accettare reciprocamente» (L. Chiappetta, Commento giuridico-pastorale al Codice di Diritto Canonico, Roma, 1996, p. 339-340).

3) Nell'ambito del can. 1095 n. 3 rientrano quelle anomalie e condizioni morbose, sia di attinenza psichiatrica sia anche pertinenti al campo psicologico, che alterano l'equilibrio del soggetto, rendendolo incapace di stabilire un valido rapporto interpersonale a scopo matrimoniale. Sono compresi in questo numero le alterazioni e deviazioni di personalità, borderline, nevrosi, psicosi, ninfomania, sadismo, masochismo, omosessualità. Queste, infatti, impediscono al nubente di adempiere l'oggetto del consenso e, quindi, di soddisfare l'obbligo assunto (cfr. F. Bersini, *Il diritto Canonico Matrimoniale*, cit., p. 99).

4) L'incapacità deve essere certa, grave, antecedente. Sulla gravità della causa più volte è intervenuto il Sommo Pontefice. In particolare, nel discorso alla Rota Romana del 5 febbraio 1987, Giovanni Paolo II precisava: "Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo l'incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione oppure non aver accettato i limiti inevitabili e i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria anomalia, che ... deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o volere del contraente" (Giovanni Paolo II, *Allocutio R.R. Auditores*, 5 februarii 1987, in *AAS* 79, 1457).

5) Nelle cause il capo di nullità concerne la incapacità è prevista che venga disposta una perizia. Il perito, secondo l'intenzione dello stesso Legislatore, deve considerarsi solo ed esclusivamente ausiliare del giudice e, pertanto, la prova non potrà essere solo costituita dalla relazione peritale, ma quest'ultima dovrà trovare riscontro nelle testimonianze e nelle altre prove contenute in atti (cfr. J. M. De Agar, Giudice e perito a colloquio, in L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Roma 1998, p. 187.196). Una coram Funghini, analogamente, sancisce: "Periti officium non est de matrimonii validitate iudicium ferre, potius vero de subiecti capacitate actum humanum, liberum scilicet et conscium". (coram Funghini, decisio diei 18 iulii 1990, R.R.Dec., vol. LXXXII, p. 642, n. 7). Più in generale, la giurisprudenza rotale ricorda che "Iudex, sedula cum cautela, potest adhaerere vel reicere conclusiones peritiae post adeptam suam persuasionem" (coram Alwan, decisio diei 18 februarii 1997, R.R.Dec. vol. LXXXIX, p. 118, n. 13).

In merito alla valutazione delle prove, molto interessanti e utili sono, inoltre, le indicazioni di una coram Bruno: "Magum auxilium praebent depositiones testium fide dignorum, declarationes medicorum, qui nubenti curas praestiterunt, et praesertim, si adsint, chartulae clynicae nosocomiorum in quae patiens receptus est. Peculiare pondus praeterea tribuendum est suffragio in arte psychiatrica ac psychologica peritorum ... Si periti inter se discrepent, Iudici est aestimare eorum conclusiones, perpendere scilicet si vere sint in actis fundatae ac logice ex praemissis procedant atque sententiis adhaerere, quae ei magis cum legibus ratiocinii et cum argumentis ex actis haustis congruere videntur" (coram Bruto, decisio diei 21 iulii 1983, R.R.Dec. vol. LXXV, p. 475-476, n. 6).

In fatto

Dolo ordito dal convenuto ed errore dell'attrice

8. Il Collegio dei Giudici, dopo aver attentamente valutato fatti e circostanze, ritiene di non aver raggiunto la certezza morale sui capi di nullità invocati.

Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice e circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente

e

Incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per causa di natura psichica (Can. 1095 nn. 2 e 3).

9. Il Collegio dei Giudici, dopo aver attentamente valutato fatti e circostanze, ritiene di aver raggiunto la certezza morale sui capi di nullità invocati.

10. Nella vicenda in questione tutto è stato veloce, tutto si è svolto nell'arco di appena undici mesi, conoscenza, gravidanza, nozze e fine del vissuto coniugale, che in realtà, come si evince dai fatti narrati non si è mai venuto a costituire. L'attrice C [redacted] asserisce di aver conosciuto D [redacted] tramite un social network e che incontrò personalmente qualche settimana dopo. Rimane subito affascinata da questo giovane che si presenta brillante, in seguito scoprirà che tutto ciò che ha detto sia circa il suo lavoro, il suo passato e la sua famiglia non corrispondeva a verità. Iniziano incautamente da subito ad avere rapporti intimi, in seguito ad uno di questi rimane incinta. La notizia viene accolta favorevolmente da [redacted] mentre per la famiglia è un fulmine a ciel sereno, non essendo tra l'altro neanche a conoscenza della relazione sorta tra i due. Dopo alcuni giorni il giovane si presenta ai genitori della

██████ dichiarandosi pronto al matrimonio, che doveva essere fatto nel più breve tempo possibile, certamente prima della nascita del bimbo. Di fatto dei preparativi si interessò prevalentemente lui visto che la gravidanza creava alcuni problemi alla ragazza. All'indomani del matrimonio l'attrice si trova in una situazione di vita totalmente diversa da quella che aveva ipotizzato nel brevissimo periodo di fidanzamento. Si rende conto che lui è una persona molto diversa da come si era presentata. Denota l'incapacità di poter gestire con lo scarno stipendio che l'uomo prende le minimali esigenze della famiglia, di fatto manca tutto in casa, anche il collante della vita intima che li aveva uniti all'inizio è venuto meno repentinamente, il rapporto diventa sempre più litigioso, inoltre non si sente supportata dal marito neanche quando a motivo delle difficoltà della gestazione è ricoverata in ospedale. Ritornata a casa nei primi mesi del 2018 la donna scopre dagli estratti conto bancari che il marito fino a quel momento ha fatto fronte alle già esigue spese solo grazie ai denari dei regali di nozze. Questa scoperta le apre finalmente gli occhi e così prende gradualmente consapevolezza che il ██████ non aveva mai avuto un lavoro molto remunerato, come da lui sempre vantato, che in realtà non ha risparmi da parte e che non possiede alcun immobile. Delusa da tutto questo, prende consapevolezza di essersi ingannata, ha di fronte un uomo molto diverso da quello che ella aveva pensato essere, ed è lei che a questo punto, stanca e delusa, mette fine al vissuto coniugale durato appena quattro mesi, e ritorna con il bambino in casa della sua mamma. Dalle tavole processuali leggiamo: *"...Sul finire marzo, primi di aprile, del 2017 ebbi una comunicazione da parte D. ██████ non conoscevo affatto, su un social nel quale dividevo delle mie passioni. Per qualche giorno ci siamo sentiti solo su questi argomenti, poi le conversazioni divennero più private e dopo lo scambio dei numeri telefonici iniziarono ad arrivare da parte sua una serie di*

messaggi e di chiamate. Tuttavia era tutto in forma virtuale non c'eravamo mai incontrati. A metà aprile ci fu un primo incontro in un bar a [redacted] ero determinata a dirgli di smettere di mandarmi messaggi e di telefonarmi a tutte le ore perché non mi interessa, non mi infondevano fiducia le modalità con le quali c'eravamo conosciuti. Il modo in cui si presentò e negli altri incontri avuti successivamente, a distanza di qualche giorno, gradualmente mi hanno fatto cambiare opinione. Fino al quel momento era stato solo un conoscente, ma cedendo ai suoi modi di fare, i primi di maggio ci considerammo fidanzati. Sin da subito iniziò a parlarmi di nozze, della sua volontà di diventare padre e nel contempo mi parlava di sé e della sua famiglia, mi diceva che aveva avuto un importante passato nel calcio e che a motivo di un infortunio al ginocchio era stato costretto a lasciare quella brillante carriera, ma era rimasto legato a quel mondo dal quale aveva ingenti proventi che gli permettevano di vivere una vita agiata. Arrivò a dirmi che aveva acquistato un podere con una cascina che voleva trasformare in un B&B e mi portò anche a vederla quella proprietà, che in seguito ho scoperto non essere sua ma di un suo amico di [redacted] tale [redacted] Vantava inoltre di avere origini napoletane e anche nella dizione molte volte utilizzava la flessione tipica del dialetto napoletano. In seguito ho scoperto che anche questo non era vero, la mamma non era originaria di [redacted], come da lui asserito, ma di [redacted] Questo castello di bugie era stato montato per mostrare un'immagine di sé totalmente deversa. Aveva anche mentito circa la professione del padre, asserendo che era dirigente scolastico per poi scoprire che era bidello; anche circa il lavoro del fratello mi mentì. Inoltre, ed è la cosa più grave che ho riscontrato, mi ha mentito anche sul suo passato: si era presentato come una persona integerrima, osservante delle leggi, retta, ma in seguito ad

una denuncia da me fatta per un'aggressione da lui subita in casa, ho scoperto che aveva avuto a suo carico una serie di condanne per reati vari: furto militare; falsità materiale; sostituzione di persona; truffa; uso illecito di carte di credito...Da quasi subito D. [redacted] iniziò a chiedere intimità, io dopo qualche settimana di resistenza a fine maggio ho acconsentito, abbiamo avuto un rapporto non protetto e sono rimasta incinta, cosa che ho scoperto quasi subito ...La scoperta della gravidanza fu un duro colpo, ero molto giovane (24 anni), dovevo terminare gli studi, la relazione era appena iniziata, ma mai ho pensato all'aborto e nessun'altro lo fece, tantomeno D. [redacted] che invece si mostrò contento dell'accaduto. A metà giugno fui costretta riferire l'accaduto in famiglia, anche per loro fu un fulmine a cielo sereno, del resto mamma sapeva solo che stavo "vedendo" una persona, papà non sapeva invece assolutamente nulla di lui. Fu così che D. [redacted] un giorno si presentò a casa, mai ci fu un fidanzamento ufficiale, e iniziò a raccontare di se e della sua famiglia ai miei come aveva fatto con me concludendo che voleva sposarsi nel più breve tempo possibile, certamente, prima della nascita di nostro figlio ... La vita coniugale è durata esattamente 4 mesi e mezzo, il 13/3/2018 ero già definitivamente a casa di mamma col bambino, nato il 31/01 di quell'anno. Vorrei puntualizzare che all'indomani delle nozze mi sono ritrovata accanto una persona totalmente diversa. D. [redacted] si alzava tardi il mattino - cosa per me inusuale visto che i miei si alzavano prestissimo per lavorare - usciva di casa, quasi mai abbiamo pranzato insieme, forse solo qualche volta, e tornava la sera tardi. In casa mancava tutto anche il minimo necessario per il sostentamento, ricordo che andavo a mangiare dai miei. Avevamo posto il domicilio coniugale in una casa ammobiliata presa in fitto a [redacted] lui mi aveva detto che presto ci saremmo trasferiti in una casa nostra a [redacted] e che avremmo allora acquistato il

mobilio a nostro piacimento, cosa mai avvenuta. Come ho già detto, la gravidanza non procedeva serenamente, avevo dei disturbi che spesso mi lasciavano insonne la notte e lui da subito puntualizzò che non voleva essere disturbato la notte per nessun motivo e che i problemi li avremmo visti al mattino. Dopo il Natale 2017, stetti male ma D [redacted] come al solito minimizzò dicendo che ero un'allarmista. In seguito ad una visita di mamma a casa, D [redacted] fu "costretto" ad accompagnarmi al pronto soccorso, e fui ricoverata ... In quei quattro giorni di ricovero, oltre ad accompagnare mamma e a fermarsi pochi minuti, non ho sentito la vicinanza di mio marito in quel momento difficile. Tornata a casa continuai la terapia prescrittami, ma intanto i dissidi tra noi era quotidiani. Chiedevo spiegazioni del suo cambiamento, del perché era indifferente ma lui non dava spiegazioni anzi era violento, mi spingeva, mi strattona per allontanarmi da sé.

Il 31/01/2018 nacque, dopo un parto d'urgenza, nostro figlio [redacted]. Tornati a casa mi ritrovai ancor più isolata di prima... Da altri sono poi venuta a conoscenza che D [redacted] ha manie di grandezza, si inventa storie inesistenti e fatti mai accaduti ...sul finire di febbraio 2018 volli controllare il nostro conto corrente sul quale, dopo avere pagato con i 20mila euro le spese del matrimonio, erano confluiti circa 25mila euro dei regali. Dall'estratto risultava che non vi era nessun accredito di stipendio e che quindi le spese (affitto) erano state pagate con la somma dei regali e inoltre vi erano anche dei pagamenti a siti che poi accertai appunto essere siti di gioco online ... in quel periodo avevo cercato di pendere notizie sul sui conto, volevo capire chi fosse realmente D [redacted]. Venni a sapere cose sconcertanti, aveva avuto condanne per truffe online, avevamo debiti con diverse persone tra le quali una vicina alla nostra famiglia. Insomma non era affatto quella brava persona che

avevo pensato di sposare, l'idillio era finito e così decisi di mettere fine al rapporto" (4-10/44-46).

11. Sono stati ascoltati undici testi, cinque di parte attrice e sei di parte convenuta. Il teste [redacted] cugina dell'attrice, riferisce che il [redacted] si era presentato in una maniera brillante affermando di avere un buon posto di lavoro e prospettive per il futuro e responsabile tanto da farsi carico della gravidanza e del matrimonio, ma subito dopo le nozze era emersa una personalità molto diversa, ma soprattutto che di quanto aveva detto nulla corrispondeva a verità. Tutta questa vicenda si è consumata nell'arco di meno di un anno, proprio l'esiguità del tempo ha fatto sì che ci fossero degli errori di valutazione da parte della donna che una volta venuti a galla le hanno fatto comprendere quale grande errore avesse compiuto nello sposare quell'uomo. (Cfr. pag. 62-64).

[redacted] teste cugino acquisito dell'attrice, dopo aver narrato dei fatti come in nostra conoscenza, aggiunge che il convenuto si è dimostrato incapace della gestione della vita matrimoniale (cfr. pag. 65-66).

[redacted], teste mamma del convenuto, dichiara di essere venuta a conoscenza delle difficoltà che vi erano nella coppia solo a fine del matrimonio. Tuttavia, mette in rilievo che la relazione pre e post nuziale è stata brevissima e, a detta del figlio, tutto sarebbe finito per l'ingerenza eccessiva della famiglia della sposa nella loro relazione. Dice anche che fu C [redacted] a mettere fine al vissuto coniugale e a portare con sé il bambino. (Cfr. pag. 67-68).

[redacted], teste padre del convenuto, conferma la versione dei fatti come narrata dalla teste precedente, ossia sua moglie.

[redacted], teste amico del convenuto, dichiara che la gravidanza fu voluta e di non essere a conoscenza dei motivi che in così breve tempo hanno portato i due alla separazione per volontà di C [redacted]

riferisce che da D [redacted] è venuto a conoscenza che la suocera era eccessivamente presente nella loro relazione (cfr. pag. 72-73).

[redacted], teste mamma dell'attrice, racconta che la scoperta della gravidanza della figlia l'aveva lasciata esterrefatta in quanto non sapeva neanche che fosse fidanzata. Tuttavia la conoscenza di D [redacted] l'aveva rassicurata, si presentava come un giovane brillante e di buone aspettative. Tuttavia, già qualche giorno dopo le nozze D [redacted] si era mostrato diverso, arrogante, poco attento della moglie in attesa del bimbo, tanto che anche quando lei aveva avuto dei problemi durante la gravidanza ed era stata ricoverata non le era stato vicino, asserisce anche che il disinteresse si sarebbe manifestato ancora ulteriormente dopo la nascita del bimbo, non provvedendo di fatto alle normali necessità della famiglia.

Così quando la figlia scopre che di ciò che D [redacted] ha sempre asserito nulla corrispondeva a verità, non ha esitato ad interrompere la relazione rendendosi conto che una vita con lui in quelle condizioni sarebbe stata praticamente impossibile (cfr. pag. 74-76).

Della stessa modalità sono le deposizioni di [redacted], sorella dell'attrice, e [redacted], zia materna dell'attrice. (cfr. pag. 77-81).

[redacted], compagno d'infanzia del convenuto, conferma che tutto avvenne in fretta. Conosciutisi in chat dopo qualche settimana dalla frequentazione aspettavano un bambino e da lì a poco furono celebrate le nozze. Quel rapporto apparentemente felice, non avendo solide fondamenta è crollato nell'arco di pochissimo tempo (cfr. pag. 82-83).

[redacted], amici del convenuto, riferiscono i fatti similmente al teste precedente.

12. Il convenuto D [redacted], conferma che l'intera loro vicenda si è svolta nell'arco di meno di un anno, dalla conoscenza alla fine della

vita matrimoniale. Riferisce che conosciutosi online in primavera, dopo qualche settimana s'incontrano personalmente, sorse attrazione reciproca e praticamente da subito iniziarono ad avere rapporti intimi non precauzionati, di fatto dopo appena qualche giorno la ragazza rimane incinta. Con la gravidanza in atto, senza ponderare minimamente quel passo così importante, con estrema superficialità si decide di celebrare le nozze nel più breve tempo possibile. Emerge con lampante chiarezza l'irresponsabilità con la quale gestiscono da subito la relazione e successivamente anche la scelta di nozze. I due non si conoscono affatto, dato che si frequentavano appena da qualche settimana, da irresponsabili hanno una gravidanza e di seguito decidono le nozze con estrema superficialità e senza neanche porsi la domanda se fossero adatti ed idonei ad avviare un vissuto matrimoniale, che di fatto è durato appena quattro mesi. Praticamente non si è costituita alcuna comunione di vita e di amore fra di loro, né quel *consortium totius vitae* che è la base del matrimonio sacramento. Hanno scambiato bisogni psicologici-affettivi di entrambi per un reale sentimento di amore, che di fatto in loro mancava totalmente e non si è mai configurato. Di fronte ad una situazione più grande di loro sono emerse tutte le lacune che dall'età dell'adolescenza si portavano dietro, facendo emergere tutta l'incapacità di saper vivere e gestire una situazione più grande di loro. Leggiamo in Atti: “...*La prima volta che ci siamo visti era il periodo pasquale (aprile 2017). Ci fu subito una reciproca simpatia, da quel momento iniziamo sentirci e a vederci più intensamente e di lì a poco ci considerammo fidanzati tanto che nel giro di 20/25 giorni avemmo il primo rapporto sessuale, tra di noi vi era una fortissima intesa e avevamo praticamente rapporti ogni volta che potevamo. In seguito ad uno di questi rapporti lei rimase incinta. Non abbiamo mai utilizzato alcun contraccettivo, la passione tra noi era molto forte... C. [redacted] era terrorizzata dall'idea di doverlo dire*

alla madre e dopo alcune tergiversazioni, anche per via dei malesseri che iniziava ad accusare, spinta da me, andammo dalla mamma, che conobbi in quell'occasione a riferire il tutto. La donna disse subito che si doveva procedere con il matrimonio. Ovviamente anche i miei appresero dalla gravidanza e anche loro rimasero perplessi, perché neppure sapevano di C. [redacted] nella mia vita. Se non ci fosse stata la gravidanza, conoscendo meglio la mamma di C. [redacted] senz'altro non avrei celebrato le nozze che furono indotte dalla gravidanza. Da principio io cercai di tergiversare, proposi una convivenza per pensare con calma al matrimonio, ma C. [redacted] era determinata perché diceva che la mamma non le avrebbe mai permesso di "uscire di casa" senza il matrimonio... Nel periodo del fidanzamento ho denotato delle immaturità in C. [redacted] derivanti dalla dipendenza che lei aveva dalla figura materna. Ricordo che quando stavamo scegliendo le bomboniere che se non arrivava l'ok materno non potevamo procedere... La vita coniugale è durata circa 4 mesi e mezzo. Tra di noi ci sono state tante discussioni determinate dalla continua presenza dei suoi parenti in casa nostra: è stata violata costantemente la nostra privacy familiare... fu C. [redacted] a metà marzo 2018 ad andare di casa. Mi disse che era stanca, che non riusciva a gestire il bambino e sentiva la necessità di farsi aiutare dalla mamma e dalla sorella e che superato questo periodo sarebbe tornata a casa. Devo precisare che alcuni giorni prima aveva avuto una discussione pacata nella quale avevo chiesto di affrancarsi dalla mamma e di avviare una nostra vita indipendente. Non mi diede alcuna risposta, presumo che fosse già plagiata dalla madre per mettere fine al matrimonio e tornare a casa da lei, come ha poi fatto qualche giorno dopo..." (4-10/58-61).

13. È stata eseguita la Perizia d'Ufficio dalla Dottoressa [redacted], psicologa e psicoterapeuta, nel suo studio in Via [redacted]

[redacted] a [redacted]. I colloqui clinici sono stati eseguiti sulla perizianda [redacted] C [redacted] in data 4 e 11 di ottobre 2019. Dall'indagine peritale è emerso che: *“...alla luce di tutti i dati emersi e analizzati si può affermare con certezza, che la signora [redacted] all'epoca della scelta matrimoniale non disponeva di un'identità dell'Io coeso e strutturato, poiché nell'attrice la presenza di una dinamica relazionale invischiata esperita nell'ambito del proprio sistema familiare, non ha fornito uno sviluppo mentale ed emotivo contraddistinto dalla interiorizzazione di buone relazioni primarie tali da determinare in lei la costruzione di un solido senso del sé e di autodeterminazione matura, inficiando gravemente la sua maturazione affettiva e la sua integrazione psicosessuale, portandola a strutturare tratti di personalità connotati da aspetti passivo-dipendenti. Il suo sistema familiare di provenienza è caratterizzato da confini diffusi e invischiati, la [redacted] ha strutturato, una personalità protesa ad autoaffermarsi, volente emanciparsi e rendersi dipendente dall'ambiente familiare, al contempo, rivelava una forte dipendenza dal giudizio e aspettative del suo sistema di appartenenza, procurandole grandi difficoltà interna ...questi aspetti messi in evidenza, hanno influito gravemente sulla sua capacità di discernere, condizionando e limitando la libertà interiore, infatti, la signora [redacted] all'epoca del consenso delle nozze non era in possesso di quei requisiti minimi di libertà, maturità e autoconsapevolezza necessari a vivere in pienezza gli obblighi coniugali così come richiesti dal matrimonio canonico tanto che la motivazione stessa risultava fortemente compromessa da invalidare il nucleo minimo di maturità psicoaffettiva richiesta. Nel rapporto con il convenuto [redacted] tali immaturità affettive con aspetti inconsci conflittuali e disfunzionali, si è esplicata attraverso modalità dipendenti, dominati da scarsa capacità di giudizio, impulsività con sottovalutazione della realtà e dei problemi*

reali e contingenti, sopravvalutazione delle proprie capacità di adattamento, idealizzazione sia della figura del [redacted] sia della situazione relazione, tutti aspetti gravemente immaturi ...la storia affettiva pre-nuziale, mette in evidenza la sua grave immaturità psicoaffettiva, tanto da avviare un legame affettivo con il [redacted] improntato su aspetti di stampo nevrotico di collusione, con aspetti regressivi, compensativi e impulsivi, che nel corso del tempo si sono rivelati altamente disfunzionali e non costruttivi per un rapporto coniugale autentico e maturo ...le caratteristiche di personalità evidenziate del [redacted] derivante dalle dinamiche intra familiari, le hanno precluso sia una sufficiente percezione realistica delle caratteristiche della personalità del convenuto [redacted] sia il poter mettersi con i propri bisogni più autentici, sia una progettualità di vita sufficientemente adeguata. L'attrice [redacted] non ha valutato criticamente le motivazioni sulle quali si muoveva né ponderando le conseguenze delle sue azioni, l'impulsività, la dipendenza emotiva sviluppatosi nei confronti del [redacted], l'hanno indotta a realizzare una progettualità genitoriale senza che questa si fondasse su una sintonizzazione e maturazione affettiva di coppia, lo stato gravidico conseguente e il condizionamento subito pesantemente dalle norme e convenzioni familiari e sociali e soprattutto dallo stato di confusione emotiva-psicologica e conflittualità interiore di origine nevrotica, l'hanno indotta un matrimonio religioso...all'epoca, la [redacted] era pronta ad affrontare l'esperienza matrimoniale, tale scelta non è stata elaborata profondamente nella propria mente e nel suo vissuto ma ha rappresentato una scelta obbligata ed è servito per lenire il senso di colpa sottostante nei confronti della famiglia di origine. Il suo comportamento scelte e azioni impulsive, che l'hanno indotta ad avere in maniera celere, intimità sessuali con il [redacted] con conseguente stato di

gravidanza, dovevano essere giustificati attraverso l'assunzione di comportamenti responsabili quali al punto matrimonio religioso così come da convenzione e aspettative sociali e familiari. La [redacted] per il suo stato di conflittualità e confusione interiore, non era nelle condizioni di comprendere quali obblighi comportasse il matrimonio sacramento, si evince la difficoltà ad assumere in quel periodo degli scopi propri e negoziarli sia nella relazione con il [redacted] sia con le figure parentali, privilegiando a scopi altrui e sentendo, però, emotivamente una profonda egodistonia. La [redacted] presentava una bassa autostima, mascherata da un comportamento esteriore sicuro, responsabile, autosufficiente" (Summ. pag. 43-49).

È stata eseguita la Perizia d'Ufficio dalla Dottoressa [redacted]

Gentile, psicologa e psicoterapeuta, nel suo studio in Via [redacted]

[redacted] su [redacted] D [redacted]. I colloqui clinici sono avvenuti in data 5 e 12 di ottobre 2019. Dall'indagine peritale è emerso che: " ...alla luce di tutto ciò che è emerso e analizzato, nel caso in analisi la coerenza dei dati in nostro possesso, si può affermare che la personalità del signor [redacted] D [redacted], tempore matrimonii era caratterizzata da un Io ipertrofico, da idealizzazione funzionamento intrapsichico sul versamento narcisistico come meccanismo rigidamente difensivo che origina dalla sua storia evolutiva e familiare... il condizionamento interiore nevrotico (meccanismi difensivi, tratti di personalità e organizzazione intrapsichica sul versante narcisistico volti a ricevere rinforzi e conferme del proprio Sé dall'esterno, idealizzazione) e l'im maturità psicoaffettiva presente in [redacted], all'epoca dell'incontro e delle nozze con la signora [redacted], ha gravemente inficiato la sua capacità di valutare criticamente e in modo adeguato la scelta matrimoniale, essendo egli mosso dall'idea di aver trovato una donna che incarnava un ideale costruito nella propria mente, tale da poter

realizzare un progetto di genitorialità, dunque condizionato ad adempiere a un compito ideale che non aveva però una base solida, perché on sorretto dalla sintonizzazione, maturazione affettiva e consolidamento del legame di coppia, stante la sua instabilità affettiva (oscillava dalla impulsività, coinvolgimento al contro e distacco emotivo) difettava nella capacità di partecipare con spontaneità, autenticità, maturità e mutualità alla vita coniugale... la condizione dismaturativa presente nel [] gli ha impedito di valutare criticamente il consorzio matrimoniale che si andava costituendo e influi negativamente nella scelta sponsale nella misura in cui non gli permise un esame di realtà obbiettiva... il signor [] è caratterizzato dalla tendenza ad ipervalutare sé stesso e la propria capacità, fiducioso nelle proprie possibilità, ipertrofe dell'IO, ma con il conseguente rischio di aumentare le probabilità di incorrere in eventuale insuccesso riguardo ad alcune iniziative nel campo relazione-affettivo poiché non supportate da attenta valutazione. Egli è propenso più per l'azione che non alla riflessione, rivelando un aspetto impulsivo del proprio carattere. Attualmente, egli mostra di esercitare un controllo-auto dominio verso le parti più istintuali-impulsive, con la tendenza a conformarsi verso le aspettative sociali ...il signor [] al tempo della conoscenza di [] C [] presentava scarsa coesione e integrazione dell'IO (dimensione psico-affettiva e notevole conflittualità inconscia inficiando la capacità ad esprimere limpidamente i propri moti interiori. Si è evidenziato nella sua personalità una grave immaturità psicoaffettiva, caratterizzata sul versante emotivo-affettivo sia da tratti di personalità e organizzazione intrapsichica sul versante narcisistico (rivolti a ricevere rinforzi e conferme per la propria autostima e il valore di Sé dall'esterno) con tratti ben evidenti di ricerca di oggetti fusionali con cui identificarsi per rinforzare la propria

immagine e confermare i propri standard valoriali, sia da comportamenti volti ad esercitare su di sé il controllo, rigidità, egocentrismo cognitivo, per autoaffermarsi... il convenuto, a causa della grave immaturità psicoaffettiva evidenziata, non era in grado di costituire una comunione di vita e di amore, in quanto non pienamente consapevole della sua reale motivazione al matrimonio canonico e del suo stato psicologico. L'impulsività decisionale, egocentrismo emotivo, l'ipertrofia dell'io, la sopravvalutazione delle proprie capacità di adattamento, la sottovalutazione delle problematiche contingenti gli hanno impedito di valutare criticamente il consorzio matrimoniale che si andava costituendo e influì sulla libertà della scelta sponsale nella misura in cui non gli permise un esame di realtà obbiettivo... il

nel brevissimo tempo di vita coniugale, si è mostrato deficitario senza un suo personale impegno e investimento affettivo all'interno della coppia, mettendo in atto meccanismi intrapsichici consolidati e cronicizzati: evitamento del confronto, negazione dei problemi relazionali di coppia, scarsa chiarezza nel contatto e nell'elaborazione dei propri vissuti interiori della ipervalutazione delle sue capacità con scarsa valutazione a lungo termine delle azioni adottate, Falso Sé, con meccanismi psicologici difensivi e relazionali, altamente disfunzionali.

Il non era sintonizzato né con i propri moti interiori né con quelli della moglie. Pertanto, si può affermare che il signor non era in grado di assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio canonico, essendo inibita la capacità di riconoscere e affermare limpidamente le proprie istanze e i bisogni affettivi."

(Summ. pag. 34 - 42).

14. La posizione del convenuto è di fattiva collaborazione. Rende la sua versione dei fatti in giudizio, si è dimostrato disponibile a sottoporsi a perizia psicologica, permettendoci, con l'ausilio delle competenze

proprie degli specialisti e attraverso i test somministrati e i colloqui peritali, di poter giungere ad una maggiore chiarezza circa i fatti da acclarare e dunque alla dovuta certezza morale.

15. Anche le prove indiziarie concorrono al raggiungimento della certezza morale circa i capi del 1095 n. 2 e 3 in attrice e convenuto. Le circostanze antecedenti denotano che i due dopo essersi conosciuti in una chat avviano una relazione, hanno da subito intimità non protette e dopo la scoperta della gravidanza decidono senza neanche conoscersi le nozze. Scambiando in realtà una semplice attrazione fisica per un sentimento d'amore e il matrimonio come esigenza per compensare bisogni repressi dal periodo della fanciullezza e mai risolti.

16. Perciò il Collegio giudicante ritiene che, da quanto deposto non sono moralmente provati i capi invocati del dolo ordito dal convenuto (can. 1098) e l'errore da parte dell'attrice (can. 1097 n. 1 e 2). Sono, invece, moralmente e ampiamente provati, il grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice e del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente e l'incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

17. Pertanto, le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e dopo aver invocato il nome di N.S.G.C., dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

NON CONSTA della nullità del matrimonio per:
Dolo ordito dal convenuto.

NEGATIVAMENTE

NON CONSTA della nullità del matrimonio per:
Errore dell'attrice.

NEGATIVAMENTE

CONSTA della nullità del matrimonio per: *Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto e dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).*

Si risponde al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

CONSTA della nullità del matrimonio per: *Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3).*

Si risponde al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

Si fa divieto alle parti [] C [] e [] D [] di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 251 § 1 dell'Istruzione Dignitas Connubii.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle Norme della C.E.I. e sono poste a carico dell'attrice.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo

impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il giorno 14 ottobre 2020,

[redacted], Preside del Collegio

Sac. Pasquale Morelli, Ponente

[redacted], Giudice

[redacted] Notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta sentenza è stata notificata alle parti interessate il giorno 00 MAR 2021

Il Cancelliere

Dott. [redacted]